

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 6,
C. 2 E DELL'ART. 14, C. 2 DEL D.LGS. 175/2016**

Premessa

Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, all'art. 6, comma 2, prevede che "2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4" e, quindi, al successivo comma 4, "4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio".

L'art. 6 razionalizza la governance delle società a controllo pubblico, dettando i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione di tali società, secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza, con l'obiettivo primario di prevenire situazioni di rischio di crisi aziendale.

In particolare, il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, all'art. 14, comma 1, chiarisce che "1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39".

I creditori sociali di una società a partecipazione pubblica, adesso, con la fallibilità della stessa, non possono fare affidamento sull'obbligo diretto del Socio pubblico di ripianare le perdite e di soddisfare, conseguentemente, i loro crediti, salvo l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 2497 c.c. in tema di "abuso di posizione dominante" e salve le azioni di responsabilità e/o richiesta danni da parte degli organi delle procedure concorsuali.

Tuttavia, affermare che gli enti locali potrebbero non avere conseguenze dalla fallibilità delle proprie società non è corretto alla luce dei dettami civilistici a favore dei creditori e dei terzi, come sopra esaminato, laddove dovessero emergere responsabilità dell'ente Socio e, con riferimento al comma 2, art. 12, D. Lgs. 175/16, in tema di danni erariali riscontrabili laddove "con dolo o colpa grave" i rappresentanti dell'Ente o dei titolari del potere di decidere per essi, nell'esercizio dei propri diritti di Socio, hanno pregiudicato il "valore della partecipazione".

I "Programmi di Valutazione del Rischio", ora disciplinati dall'art. 6, D. Lgs. 175/16, hanno essenzialmente la finalità di prevenire fenomeni aziendali che possano sfociare in situazioni ingestibili a danno dei creditori e del Socio pubblico.

Nella sua stesura del Programma si è fatto riferimento principalmente alle Linee Guida contenute in un apposito documento relativo alla "misurazione del rischio ai sensi del Dlgs 175/16" pubblicato da Utilitalia (federazione delle aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas) sul proprio sito web (www.utilitalia.it).

Linee Guida

In relazione alla ridotte dimensioni ed alla struttura della società, non è possibile sviluppare un sistema interno strutturato di risk management in senso proprio.

Il management ha inteso valutare e misurare il rischio di crisi aziendale mediante l'individuazione ed il monitoraggio di un preciso "set di valori quantitativi" idoneo a segnalare predittivamente le situazioni di potenziale anomalia nella gestione economica e/o nella struttura patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Gli indicatori individuati dovranno essere attentamente monitorati e, in particolare, dove essere analizzato lo scostamento del risultato rilevato rispetto al risultato atteso.

Il rischio di una potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e/o patrimoniale dell'azienda è ingenerato dal superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento della gestione: è compito del management aziendale valutare le "soglie di allarme".

Un rilevante e/o sistematico disallineamento rispetto alle soglie di allarme deve portare il management ad adottare senza indugio azioni correttive efficaci e tali da riportare la gestione aziendale ad un equilibrio economico e finanziario, anche tramite una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi e dei costi di erogazione dei servizi.

Individuazione degli di indicatori di rischio

L'Organo Amministrativo ha individuato 2 tipologie di rilevazioni del rischio ossia:

1. condizioni di carattere generale per l'individuazione delle soglie di allarme;
2. set di indicatori specifici.

Condizioni di carattere generale per l'individuazione delle soglie di allarme

Si è ritenuto opportuno che si individui una "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 50%;
- c) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- e) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
- f) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%

Set di indicatori specifici

Oltre alla soglia di allarme così come descritta al punto precedente si dovranno assumere, soprattutto se non sia superata la soglia di allarme, quali indicatori di eventuale superamento della soglia di rischio gli indici qui di seguito illustrati scelti appositamente per la nostra azienda:

1) Patrimoniali

- Indice di Struttura Primario (Copertura delle Immobilizzazioni): misura in termini percentuali la capacità che ha l'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e calcola il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.
- Indice di Struttura Secondario: misura in valore percentuale la capacità che ha l'azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine e calcola il rapporto tra la somma di patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) più i debiti a medio e lungo termine con il totale delle immobilizzazioni.
- Indice di Autonomia Finanziaria: esprime il rapporto tra capitale netto e totale finanziamenti e l'autonomia finanziaria aumenta con l'aumentare del capitale netto.

2) Di Liquidità

- Indice di Liquidità Primario: misura in termini percentuali la capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili.
- Indice di Liquidità Secondario: misura in termini percentuali la capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione delle rimanenze) ed esprime in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine.
- Durata media crediti commerciali.
- Durata media debiti commerciali .

3) Economici

- R.O.E. (Return on Equity): è il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) dell'azienda e rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio aziendale.
- R.O.A. (Return On Assets): è il rapporto tra l'utile prima degli oneri finanziari ed il totale dell'attivo e rappresenta quanto l'azienda è in grado di far fruttare e di dare valore ai suoi asset.
- R.O.I. (Return On Investment): è il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo e rappresenta la redditività caratteristica del capitale investito, senza considerare la gestione finanziaria, le poste straordinarie e la pressione fiscale.
- R.O.S. (Return On Sale): è il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite ed esprime la capacità reddituale dell'azienda di produrre profitto dalle vendite.

- EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): indica il risultato della gestione operativa ed esprime il risultato della gestione prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte.
- EBIT (Earnings Before Interest and Tax): indica il risultato della gestione prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte ed esprime il risultato operativo al lordo della gestione finanziaria, straordinaria e tributaria.

In merito agli indicatori specifici sopra individuati, non si ritiene opportuno indicare a priori “soglie di allarme”, in quanto per esprimere un giudizio relativo alla presenza di una eventuale situazione rilevante di anomalia si dovrà considerare:

- il valore assoluto assunto dall'indicatore in un determinato esercizio / periodo;
- il trend assunto dall'indicatore in più esercizi / periodi;
- le informazioni desunte dall'analisi congiunta di più indicatori.

Un riferimento sarà sempre comunque ottenibile con il raffronto di questi indici con i risultati di normalità evidenziati in letteratura aziendale.

Compiti degli organi sociali

Il management ha il compito di monitorare l'andamento degli indici sopra descritti e di individuare, in sede di esame degli stessi, le “soglie di allarme” oltre cui la gestione societaria integri una potenziale criticità.

L'organo di controllo interno, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una “soglia di allarme”.

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme gli amministratori convocano senza indugio una assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvengano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 51 gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2.

Entro i 2 mesi successivi il Consiglio di Amministrazione predisporre tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della assemblea dei soci.

San Giovanni Teatino, 14 novembre 2018.

SGT Sport ssd a r.l.



Luciano Di Nicola
Amministratore Unico